

**Terzo rapporto annuale
sul meccanismo
dei titoli di efficienza
energetica**

Situazione al 31 maggio 2008

2 dicembre 2008

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

Terzo rapporto annuale sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica

INDICE

<i>Premessa</i> _____	4
<i>Capitolo 1 - Il quadro di riferimento normativo e regolatorio</i> _____	5
1.1 Introduzione _____	5
1.2 Novità del quadro normativo _____	6
1.3 L'attività di regolazione dell'Autorità per l'attuazione del meccanismo	9
<i>Capitolo 2 - I risultati del terzo anno di funzionamento</i> _____	15
2.1 I soggetti interessati _____	15
2.2 Gli obiettivi attribuiti per l'anno 2007 e risultati della verifica di conseguimento _____	16
2.3 I risparmi energetici certificati dall'Autorità _____	17
2.4 I progetti realizzati _____	19
2.5 Il mercato dei Titoli di Efficienza Energetica _____	28
<i>Capitolo 3 - Valutazioni conclusive e prospettive</i> _____	31
3.1 Considerazioni generali _____	31
3.2 Evoluzione del quadro normativo e regolatorio _____	35
3.3 Prospettive _____	37

Premessa

Il meccanismo dei "titoli di efficienza energetica" o "certificati bianchi" è stato introdotto dai decreti ministeriali 24 aprile 2001, successivamente sostituiti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: decreti ministeriali) e aggiornati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dei decreti ministeriali, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) predispone e pubblica annualmente un Rapporto sull'attività eseguita in attuazione dei decreti stessi e sui progetti che sono stati realizzati nel loro ambito (di seguito: Rapporto).

Lo stesso articolo 7, comma 3, dispone che il predetto rapporto includa eventuali proposte sulle modalità di conseguimento degli obiettivi, di realizzazione ed esecuzione dei progetti per gli anni successivi, inclusa la lista di progetti ammissibili di cui all'allegato 1 dei decreti ministeriali.

Il Primo e il Secondo Rapporto Annuale sul meccanismo sono stati pubblicati rispettivamente nell'ottobre 2006 e nell'ottobre 2007, con riferimento ai risultati conseguiti nel primo anno di attuazione (1 gennaio 2005 – 31 maggio 2006) e nel secondo anno di attuazione (1 giugno 2006 – 31 maggio 2007).

Il presente Rapporto illustra i risultati conseguiti al 31 maggio 2008 ed è così strutturato:

- nel capitolo 1 viene riportata una sintesi dell'evoluzione del quadro normativo e regolatorio di riferimento;*
- nel capitolo 2 vengono descritti i risultati conseguiti al termine del terzo anno di attuazione (31 maggio 2007) e vengono commentate le principali tendenze evolutive rispetto a quanto registrato l'anno precedente;*
- nel capitolo 3 vengono esposte alcune valutazioni di carattere generale e di prospettiva.*

Il Rapporto è stato predisposto dalla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità.

Capitolo 1 - Il quadro di riferimento normativo e regolatorio

1.1 Introduzione

Il 2007 è stato il terzo anno di piena attuazione del meccanismo introdotto con i decreti ministeriali 24 aprile 2001, successivamente sostituiti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, recanti “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali per il risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”.

Il quadro generale normativo e regolatorio relativo al meccanismo è stato descritto nel dettaglio nel Primo Rapporto Annuale (Capitolo 1), al quale si rimanda (http://www.autorita.energia.it/pubblicazioni/altre_publicaz.htm)

I paragrafi seguenti sono dedicati a descrivere e illustrare le novità di carattere regolatorio intervenute dal giugno 2007 al maggio 2008. I provvedimenti normativi e di regolazione sviluppati in risposta a criticità emerse nell’attuazione del meccanismo, ma emanati nel periodo successivo al 31 maggio 2008 (e fino alla data di pubblicazione del presente Rapporto), sono invece illustrati nel Capitolo 3. Preliminarmente alla descrizione puntuale dell’attività svolta, si riportano gli interventi normativi di revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, introdotti nel dicembre 2007 anche a seguito di segnalazioni e proposte dell’Autorità (si veda quanto riportato nel *Secondo Rapporto Annuale*). Nel Capitolo 2 sono presentati i risultati del terzo anno di funzionamento.

Anche per il terzo anno di attuazione, si ritiene di poter confermare il giudizio sostanzialmente positivo sul funzionamento complessivo del sistema già espresso nei primi due rapporti annuali, relativo, in particolare, ai risultati incoraggianti ottenuti in relazione agli aspetti più facilmente misurabili (capacità di selezionare gli interventi a minor costo, livelli di efficienza economica degli investimenti, diffusione di informazioni ai consumatori, impulso all’offerta di servizi energetici, ecc.). Inoltre, grazie a importanti interventi normativi e regolatori, il meccanismo ha acquisito maggiore robustezza e ha risolto alcune delle criticità evidenziate in passato. A fronte di ciò, non si possono tuttavia trascurare alcuni aspetti sui quali si evidenziano ancora margini di miglioramento, come illustrato in dettaglio nel Capitolo 3.

1.2 Novità del quadro normativo

Nell'ambito del *Secondo Rapporto Annuale* e nella successiva *Segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo in materia di estensione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 recanti norme per la promozione del risparmio energetico* (Atto 4 dicembre 2008, n. 50) l'Autorità aveva evidenziato alcune importanti criticità del meccanismo, così sintetizzabili:

Criticità
segnalate nel
2007

- gli elevati risparmi energetici conseguiti dal sistema in rapporto agli obiettivi in capo ai distributori obbligati avevano generato una situazione di *surplus* di offerta di certificati bianchi, che si era tradotta in una sensibile riduzione del loro prezzo di scambio nel mercato organizzato, fino a valori molto inferiori a quelli del contributo tariffario;
- la diminuzione del valore di mercato dei prezzi dei certificati bianchi si era tradotta inevitabilmente in una corrispondente riduzione degli incentivi allo sviluppo di nuovi interventi di diffusione di tecnologie ad alta efficienza energetica, più evidente nel caso delle tecnologie elettriche;
- la discesa dei prezzi dei certificati si traduceva, al contempo, in una possibile rendita per i distributori obbligati, ai quali è stato fino ad oggi riconosciuto un contributo tariffario pari a 100 €/tep;
- la maggior parte degli scambi di certificati avveniva tramite contrattazioni bilaterali, nell'ambito delle quali il prezzo di scambio non veniva reso pubblico, ostacolando quindi la piena trasparenza del mercato e l'efficienza economica del sistema.

In conseguenza di quanto sopra, l'Autorità aveva auspicato e suggerito interventi normativi correttivi, rivolti in particolare a:

- definire gli obiettivi di risparmio energetico per gli anni successivi al primo quinquennio di applicazione (2005-2009), al fine di estendere l'orizzonte temporale di riferimento degli operatori e restituire certezza agli investitori, ed estendere gli obblighi ai distributori con meno di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;
- eliminare il divario esistente tra gli obiettivi nazionali definiti dai decreti ministeriali e gli obiettivi che l'Autorità poteva assegnare ai distributori obbligati sulla base dei criteri definiti dagli stessi decreti (divario allora equivalente al 22% dell'obiettivo complessivo fissato dai decreti e destinato ad aumentare in valore assoluto di anno in anno, in corrispondenza alla crescita degli obiettivi nazionali annuali);
- semplificare e rafforzare il meccanismo sanzionatorio, al fine di aumentarne il potere deterrente ed equilibratore delle forze attive nel mercato.

Tenuto conto anche degli elementi di criticità segnalati dall'Autorità, a fine 2007 i Ministeri competenti hanno pubblicato il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 di revisione e aggiornamento del meccanismo.

Con tale decreto il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, ha inteso promuovere e rafforzare il meccanismo introdotto con i decreti ministeriali del 24 aprile 2001 e del 20 luglio 2004. In particolare, le modifiche normative sono state orientate a correggere alcune debolezze del meccanismo e a definire un quadro di maggiori certezze per la realizzazione degli investimenti, innalzando gli obiettivi quantitativi nazionali per gli anni 2008 e 2009 e fissando nuovi obiettivi per gli anni fino al 2012.

Il DM 21
dicembre 2007

I principali aggiornamenti introdotti sono qui elencati e descritti più diffusamente nel seguito:

- estensione degli obblighi di conseguimento di obiettivi di risparmio energetico ai distributori di energia elettrica e gas naturale con meno di 100.000 clienti finali;
- innalzamento del valore degli obiettivi quantitativi nazionali già previsti per gli anni 2008 e 2009 e fissazione di nuovi obiettivi quantitativi per il triennio successivo (2010 – 2012);
- revisione del criterio di ripartizione degli obiettivi quantitativi nazionali tra i distributori soggetti all'obbligo;
- correzione e semplificazione del meccanismo sanzionatorio previsto in caso di inadempienza agli obblighi di risparmio energetico;
- estensione della possibilità di 'bancare' i titoli di efficienza energetica, introdotta dall'Autorità con la delibera n. 103/03 con riferimento al quinquennio di applicazione del meccanismo allora previsto (2005-2009), al secondo periodo di applicazione (2010-2012);
- introduzione di un meccanismo di assorbimento automatico di accessi di offerta aventi talune caratteristiche;
- estensione dell'accesso al rilascio di titoli di efficienza energetica ai soggetti che abbiano provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (c.d. *energy manager*);
- introduzione di obblighi di nuova reportistica semestrale per le istituzioni preposte alla regolazione e gestione del meccanismo (Autorità e Gestore del mercato elettrico S.p.A.).

Nuovi
soggetti
obbligati e
volontari

Le nuove previsioni normative prevedono che gli obiettivi nazionali siano ripartiti tra i distributori di energia elettrica e di gas naturale alle cui reti di distribuzione erano connessi almeno 50.000 clienti finali al 31 dicembre di due anni precedenti quello dell'obbligo (in luogo della precedente soglia di 100.000 clienti al 31 dicembre 2001), disponendo che tale ripartizione avvenga sulla base del rapporto tra la quantità di energia elettrica/gas naturale da ciascuno di essi distribuita e il totale dell'energia distribuita dai medesimi soggetti, con entrambe le grandezze riferite all'anno precedente l'ultimo trascorso. La nuova modalità di ripartizione degli obiettivi, coadiuvata dalla modifica del criterio temporale di individuazione dei soggetti obbligati, consente di assegnare ai soggetti obbligati l'intero obiettivo nazionale, diversamente da quanto accadeva sino all'anno 2007. Le disposizioni appena descritte eliminano dunque la criticità evidenziata dall'Autorità fin dal *Primo Rapporto Annuale* (cfr. pagine 29-31).

Il DM 21 dicembre 2007 prevede altresì che i soggetti che hanno ottemperato all'obbligo di nomina dell'*energy manager* (ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) si vadano ad aggiungere a quelli già precedentemente indicati nei decreti ministeriali 20 luglio 2004 tra quelli ammessi al rilascio di TEE (distributori di energia elettrica e gas, società controllate dai medesimi distributori e società di servizi energetici); ciò significa che questi soggetti (che includono enti pubblici e aziende private appartenenti al settore terziario o industriale con consumi energetici annui superiori rispettivamente a 1.000 tep e 10.000 tep), potranno accedere direttamente agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica, senza la necessità di intermediazione da parte di distributori o di società di servizi energetici (SSE).

Il DM determina obiettivi quantitativi nazionali di miglioramento dell'efficienza energetica per il quinquennio 2008-2012, incrementando i valori precedentemente previsti per gli anni 2008 e 2009 (Tabella 1). Gli obiettivi sono espressi in unità di energia primaria (tonnellate equivalenti di petrolio) su base annuale:

Anno	Decreto Elettrico [Mtep/a]	Decreto Gas [Mtep/a]
2008	1,2	1,0
2009	1,8	1,4
2010	2,4	1,9
2011	3,1	2,2
2012	3,5	2,5

Tabella 1- Obiettivi nazionali previsti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007

Viene inoltre introdotto un meccanismo di assorbimento automatico di eccessi di offerta, nel caso in cui questi superino la soglia del 5% dell'obiettivo annuale, limitatamente ai titoli di efficienza energetica che risultano registrati nei conti proprietà delle società di servizi energetici e dei soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager ammessi ad operare nel meccanismo al 31 maggio di ogni anno: nel caso in cui queste condizioni risultino rispettate al termine della verifica di conseguimento dell'obiettivo di ciascun anno, l'Autorità dovrà incrementare l'obiettivo nazionale previsto dal decreto per l'anno successivo di una quantità corrispondente all'eccesso di offerta.

Il decreto prevede inoltre l'abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2008, del cosiddetto "vincolo del 50%" (l'art. 4, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004), relativo alle tipologie di titoli utilizzabili per adempiere agli obblighi, vincolo che in passato aveva generato effetti fortemente asimmetrici tra i distributori di energia elettrica e quelli di gas naturale (cf. *Primo e Secondo Rapporto Annuale*). L'abolizione del vincolo implica che ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti a partire dall'anno 2008, i distributori obbligati potranno utilizzare indifferentemente titoli di tipo I, II o III.

Da ultimo, il decreto ministeriale estende il principio di "bancabilità dei titoli" prevedendo che, ai fini del conseguimento degli obiettivi annuali, i distributori obbligati possano titoli di efficienza energetica emessi nel corso dell'intero periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 maggio 2013.

Le nuove disposizioni normative, confermando che i costi sostenuti dai distributori possono trovare copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità, introduce altresì l'indicazione delle variabili principali da considerare a tale scopo; in particolare, il contributo tariffario definito dall'Autorità dovrà tenere conto: degli obiettivi nazionali di risparmio energetico, del prezzo medio delle transazioni dei titoli di efficienza energetica, dell'evoluzione dei prezzi dell'energia, dei risultati conseguiti, delle conoscenze acquisite dall'Autorità sui costi per la realizzazione dei progetti, nonché "della necessità di offrire condizioni omogenee per la realizzazione dei progetti a tutti i soggetti di cui all'art. 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004".

Il decreto ministeriale ha inoltre corretto e razionalizzato il meccanismo sanzionatorio previsto dai DM 20 luglio 2004 in caso di inadempienza agli obblighi di risparmio energetico, anche in ragione delle difficoltà applicative emerse nei primi due anni di attuazione, segnalate dall'Autorità. Così come in passato, nel caso in cui l'entità

dell'inadempienza superi una certa soglia percentuale, i distributori inadempienti agli obblighi sono sempre tenuti a compensare negli anni successivi la quota di obiettivo non raggiunto e a pagare le sanzioni comminate dall'Autorità. Tuttavia, a differenza di quanto previsto in passato, l'entità di tale soglia viene ora predeterminata invece di essere definibile solo *ex-post* in base ad un complesso meccanismo di "*benchmarking*" (cfr. il *Primo Rapporto Annuale*, pag. 31); inoltre, il periodo disponibile per la compensazione si riduce da due anni a uno: se il distributore obbligato raggiunge almeno il 60% del proprio obiettivo può compensare l'anno seguente la quota residua per evitare le sanzioni; se la quota del 60% non viene raggiunta, le sanzioni si applicano in ogni caso, ma la quota residua dell'obiettivo va comunque raggiunta l'anno successivo. In via transitoria, limitatamente all'anno 2008, per i distributori con un numero di clienti finali compreso tra 50.000 e 100.000 la soglia del 60% è ridotta al 25%.

Per migliorare le possibilità di monitoraggio del sistema complessivo, il DM ha previsto che sia l'Autorità, sia la società Gestore del mercato elettrico S.p.A. (GME) debbano trasmettere ai Ministeri competenti e pubblicare sui propri siti internet rapporti semestrali relativi rispettivamente all'andamento delle certificazioni e quello delle transazioni; il rapporto dell'Autorità dovrà inoltre includere statistiche dettagliate per scheda tecnica e per regione, mentre nel rapporto del GME si dovranno segnalare tempestivamente eventuali comportamenti non conformi.

1.3 L'attività di regolazione dell'Autorità per l'attuazione del meccanismo

Nel terzo anno di funzionamento del meccanismo, l'attività regolatoria svolta dall'Autorità è stata dedicata, oltre che alla già citata *Segnalazione* ai competenti organi di Governo relativa alle criticità riscontrate nella sua attuazione, ad un aggiornamento della regolazione attuativa orientato a contribuire ad affrontare tali criticità e a recepire le novità normative, con particolare riferimento ai seguenti temi:

- aggiornamento del contributo tariffario previsto per i distributori obbligati;
- avvio di procedimento per il riesame di talune richieste di verifica e certificazione di risparmi energetici e per l'eventuale esercizio di poteri di autotutela;
- regolazione degli scambi bilaterali;
- modifica delle schede tecniche e aggiornamento del fattore di conversione dei kWh elettrici risparmiati in tonnellate equivalenti di petrolio;
- abilitazione dei soggetti che hanno nominato l'energy manager;
- aggiornamento delle modalità di erogazione dei fondi previsti dall'art. 13 dei DM 20 luglio 2004 per l'effettuazione di diagnosi energetiche su utenze pubbliche.

Ulteriori interventi regolatori sono stati sviluppati nell'ambito della gestione ordinaria del meccanismo, con particolare riferimento:

- alla verifica degli obiettivi 2007 e all'erogazione del corrispondente contributo tariffario;
- alla determinazione degli obiettivi specifici di risparmio energetico in capo ai distributori;

- all'avvio dei controlli a campione sui progetti di risparmio energetico presentati all'Autorità.

Aggiornamento
contributo
tariffario

Il *Secondo Rapporto Annuale* ha evidenziato uno degli elementi caratterizzanti il sistema al termine del secondo anno di attuazione, costituito dall'abbondanza di offerta di TEE rispetto alla domanda, dalla conseguente significativa riduzione del prezzo dei titoli scambiati e, dunque, dell'incentivo allo sviluppo di nuovi interventi di diffusione di tecnologie ad alta efficienza energetica, risultata più marcata nel caso delle tecnologie elettriche.

A fronte della riduzione dei prezzi di scambio dei TEE registrata nel corso del 2007 e al fine di evitare posizioni di rendita per i distributori obbligati ed oneri ingiustificati a carico del sistema energetico nazionale, tramite due documenti per la consultazione (Atto n. 28/07 recante *Aggiornamento del valore e delle modalità di erogazione del contributo tariffario connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica* e Atto n. 49/07 recante *Aggiornamento del valore del contributo tariffario connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica*) pubblicati rispettivamente il 16 luglio ed il 30 novembre 2007, l'Autorità ha formulato le proprie proposte in merito alla riduzione del valore del contributo tariffario connesso al meccanismo dei TEE in assenza di interventi normativi orientati a riequilibrare il meccanismo, all'introduzione di un obbligo di registrazione dei contratti bilaterali per i distributori obbligati, alla predisposizione di un sistema di registrazione obbligatoria dei prezzi dei TEE scambiati al di fuori del mercato organizzato. Il secondo documento di consultazione, in particolare, ha tenuto conto delle informazioni raccolte dai distributori obbligati in relazione ai contratti e alle transazioni bilaterali stipulate a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. In considerazione della prevista e auspicata revisione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e delle connesse modifiche al meccanismo dei TEE, con le deliberazioni n. 231/07 e n. 299/07, il termine previsto dalla deliberazione n. 219/04 per l'aggiornamento annuale del valore del contributo erogato (30 settembre di ogni anno) è stato differito rispettivamente al 30 novembre 2007 e al 31 dicembre 2007, limitatamente all'aggiornamento da effettuarsi nell'anno 2007.

A seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e delle modifiche da esso introdotte per riequilibrare il mercato dei TEE, con deliberazione 28 dicembre 2007, n. 345/07, l'Autorità ha confermato pari a 100 euro/tep il valore del contributo tariffario da erogarsi con riferimento al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2008.

Con la deliberazione 2 febbraio 2007, n. 18/07 l'Autorità aveva rilevato la necessità di apportare modifiche alle modalità di rendicontazione dei risparmi conseguiti per mezzo delle schede tecniche n. 1, 13a e 14, eliminando la possibilità di contabilizzare in modo forfetario i risparmi energetici ottenuti tramite invio e rendicontazione dei buoni acquisto inviati agli utenti finali (coefficiente b di cui alle schede di quantificazione dei risparmi).

Istruttoria

Con deliberazione 12 luglio 2007, n. 173/07, l'Autorità ha avviato un procedimento di riesame di trenta richieste di verifica e certificazione presentate in data antecedente quella di entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 che hanno fatto registrare tassi di ritorno dei buoni distribuiti molto al di sotto di quanto ipotizzato dal coefficiente b. Il riesame è stato finalizzato a verificare che gli interventi oggetto delle richieste non siano stati realizzati con finalità speculative e artatamente elusive della regolazione in vigore prima della deliberazione n. 18/07.

Regolazione
scambi
bilaterali

A conclusione della consultazione avviata in relazione all'aggiornamento del contributo tariffario, con deliberazione 28 dicembre 2007, n. 345/07, l'Autorità ha:

- introdotto l'obbligo di registrazione dei contratti bilaterali per i distributori obbligati e quello di registrazione dei prezzi delle transazioni bilaterali concluse da tutti gli operatori del mercato dei TEE, da effettuarsi sulla base di un Regolamento approvato dall'Autorità su proposta del GME ;
- previsto che il GME integri le informazioni già pubblicate sul proprio sito internet, con informazioni aggregate relative alle transazioni bilaterali.

Successivamente, con la delibera 14 aprile 2008, EEN 5/08, l'Autorità ha approvato il regolamento per la registrazione degli scambi bilaterali di TEE (secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 della deliberazione n. 345/07) ed ha stabilito che il GME aggiorni con regolarità un "Elenco degli operatori iscritti al Registro TEE" e pubblichi sul suo sito internet informazioni relativi agli operatori iscritti.

Aggiornamento
delle schede
tecniche

Nel corso del 2007 è stata avviata l'attività di aggiornamento delle schede tecniche, prevista dalle Linee guida (deliberazione n. 103/03), finalizzata a garantire che il meccanismo dei titoli di efficienza energetica fosse costantemente orientato al conseguimento di risparmi energetici reali e addizionali rispetto all'evoluzione normativa, tecnologica e di mercato e utilizzasse in modo efficiente le risorse pubbliche previste dai decreti ministeriali. In particolare, l'attività - sviluppata anche con il supporto di CESI Ricerca S.p.A. nell'ambito della Ricerca di Sistema e di Enea nell'ambito della Convenzione di cui alla Delibera 11 gennaio 2006, n. 4/06 - ha prodotto il documento per la consultazione 20 febbraio 2008 (DCO 3/08) che ha presentato le proposte dell'Autorità per l'aggiornamento delle schede tecniche in materia di:

- sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato in ambito domestico (scheda tecnica n. 1 approvata con deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/02 e successivamente modificata dalla deliberazione 2 febbraio 2007, n. 18/07);
- installazione di frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi ad alta efficienza (scheda tecnica n. 12 approvata con deliberazione 14 luglio 2004, n. 111/04);
- installazione di erogatori per doccia a basso flusso (scheda tecnica n. 13a approvata con deliberazione 14 luglio 2004, n. 111/04);
- installazione di rompigitto areati per rubinetti in ambito domestico (scheda tecnica n. 14 approvata con deliberazione 14 luglio 2004, n. 111/04).

Le analisi dei dati derivanti dalle richieste di verifica e certificazione pervenute all'Autorità e dalle indagini di mercato disponibili hanno fatto ritenere necessario un aggiornamento dei contenuti delle schede tecniche in esame, al fine di tenere conto dell'evoluzione avvenuta negli ultimi anni sui fronti delle tecnologie, degli sviluppi del mercato di riferimento e dell'addizionalità dei risparmi energetici ottenibili con tali interventi. Per un maggiore dettaglio sulle proposte avanzate dall'Autorità e sulle ragioni sottostanti si rimanda al documento di consultazione.

Tenuto conto dei commenti e delle osservazioni ricevute al documento di consultazione, con deliberazione 31 marzo 2008, EEN 04/08 l'Autorità ha stabilito i seguenti interventi sulle schede tecniche:

a) con riferimento alla Scheda tecnica n. 1 (Lampade fluorescenti compatte – CFL):

- è stato differenziato il valore del risparmio energetico riconosciuto in funzione della potenza nominale della lampada;
- è stato introdotto un coefficiente di addizionalità ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera a) delle Linee guida, differenziato in funzione del tipo di attacco delle lampade;
- sono stati introdotti standard di qualità del prodotto (sicurezza, durata, efficienza luminosa) e requisiti di identificabilità delle lampade distribuite ed incentivate nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi;
- sono state previste due modalità alternative di realizzazione dei progetti, basate sulla distribuzione gratuita o sulla vendita diretta con applicazione di uno sconto minimo sul prezzo di acquisto da parte del consumatore finale;
- è stata prevista una data ultima di validità della scheda tecnica, al fine di non proseguire nell'incentivazione di tali apparecchi oltre la data di introduzione degli obblighi di uscita dal mercato delle lampade ad incandescenza ai sensi della Legge Finanziaria 2008;

b) con riferimento alla Scheda tecnica n. 12 (Elettrodomestici): è stata decisa la sospensione della scheda e la raccolta di ulteriori elementi informativi per valutare la possibilità di presentare agli operatori nuove proposte per l'aggiornamento dei suoi contenuti, in considerazione del fatto che le osservazioni sollevate dagli operatori in merito alla non adeguata entità dell'incentivo riconosciuto rispetto al prezzo di vendita e le opinioni contrarie espresse nei confronti dei requisiti di prodotto e di progetto proposti in consultazione hanno evidenziato la sostanziale impossibilità di garantire, con gli strumenti proposti, la completa addizionalità delle vendite di elettrodomestici incentivati per mezzo del riconoscimento dei TEE;

c) con riferimento alle Schede tecniche n. 13a e 14 (Erogatori per doccia a basso flusso e Rompigetto areati per rubinetti):

- è stata decisa l'unificazione delle due schede in una unica relativa a kit per il risparmio idrico;
- è stato introdotto un coefficiente di addizionalità ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera a) delle Linee guida;
- è stata prevista una data ultima di validità della scheda tecnica, al fine di non proseguire nell'installazione di tali apparecchi oltre il ragionevole raggiungimento della saturazione del mercato,
- sono stati introdotti requisiti minimi di prodotto relativi a dimensioni, materiali, prestazioni e dotazione di accessori;
- sono state previste due modalità alternative di realizzazione dei progetti, basate sulla distribuzione gratuita o sulla vendita diretta con applicazione di uno sconto minimo sul prezzo di acquisto da parte del consumatore finale;
- sono stati introdotti requisiti di identificabilità degli apparecchi distribuiti ed incentivati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e un vincolo di non cumulabilità con altre forme di incentivazione.

Nello stesso mese di febbraio 2008 l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione *Aggiornamento del fattore di conversione dei kWh in tep connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica* (DCO 2/08). La possibilità di aggiornamento di tale coefficiente è prevista dagli stessi decreti ministeriali e contribuisce a garantire che il meccanismo dei TEE sia costantemente orientato al conseguimento di risparmi energetici addizionali rispetto all'evoluzione normativa, tecnologica e di mercato e faccia un uso efficiente delle risorse che vengono prelevate dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale per il suo funzionamento.

In base ai dati statistici pubblicati dalla società Terna S.p.a. e dal GRTN l'Autorità ha verificato che il rendimento medio registrato dal parco termoelettrico italiano ha mostrato significativi miglioramenti rispetto al valore preso a riferimento dai decreti ministeriali per il loro primo anno di applicazione (valore registrato nell'anno 2000). A conclusione del processo di consultazione, con deliberazione 28 marzo 2008, EEN 3/08 l'Autorità ha adottato un coefficiente di conversione pari a 0,187 tep/MWh per tutte le tipologie di intervento ammesse a beneficiare del meccanismo, determinato sulla base delle proiezioni relative all'evoluzione del rendimento medio del parco termoelettrico nel periodo 2008-2011, elaborate sulla base di informazioni fornite dalla società Terna Spa.. Tutte le schede tecniche standardizzate sono state conseguentemente adeguate a tale variazione, a decorrere dal 1 agosto 2008, conformemente a quanto prescritto dalle Linee guida.

Soggetti con Energy manager

Con il documento per la consultazione 29 febbraio 2008 (DCO 6/08) sono state formulate proposte finalizzate a determinare la soglia minima di ammissibilità dei progetti presentati dai nuovi distributori obbligati e dai soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager, nonché a definire, con riferimento a questi ultimi, le relative modalità di accreditamento.

In sintesi le proposte dell'Autorità prevedono che:

- per quanto riguarda la dimensione minima di progetto da applicare ai nuovi distributori obbligati, si applichi la stessa dimensione minima già prevista per i distributori che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 o, alternativamente, la dimensione minima prevista per i soggetti diversi dai distributori obbligati ma limitatamente agli anni 2008 e 2009;
- per quanto riguarda la dimensione minima di progetto da applicare ai soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager, si applichi quella già prevista per i distributori soggetti agli obblighi oppure, alternativamente, si differenzi il valore in funzione del settore di attività (industriale o altri).

Diagnosi energetiche su utente pubbliche

Con la deliberazione 23 febbraio 2007, n. 36/07, l'Autorità aveva dato disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito CCSE) ai fini dell'erogazione delle somme connesse all'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva di interventi di risparmio energetico su utenze pubbliche di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e del decreto ministeriale 22 dicembre 2006. Con deliberazione 26 febbraio 2008, EEN 02/08, l'Autorità ha integrato tali disposizioni allo scopo di tenere conto delle modifiche introdotte in materia dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e, in particolare, di aggiornare i criteri per l'erogazione dei fondi previsti dall'articolo 13, comma 5, del decreto ministeriale 20 luglio 2004.

Verifica obiettivi 2007

Entro il 31 maggio 2008, parte dei TEE fino ad allora emessi sono stati consegnati all'Autorità dai distributori obbligati ai fini della verifica di conseguimento dell'obiettivo per

l'anno 2007. La verifica effettuata dall'Autorità ha evidenziato che solo due distributori non hanno pienamente raggiunto l'obiettivo assegnato. Sulla base del disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 i due distributori inadempienti hanno la possibilità di compensare la quota di obiettivo non conseguito nel corso del biennio successivo, senza incorrere in sanzioni. La verifica ha inoltre evidenziato che i distributori che non avevano pienamente conseguito il proprio obiettivo nell'anno 2006 hanno pienamente compensato l'inadempienza nel corso dell'anno d'obbligo 2007.

A valle delle verifiche di cui sopra, con deliberazione 26 settembre 2007, n. 230/07 l'Autorità ha autorizzato la CCSE ad erogare ai distributori soggetti agli obblighi un totale di circa 31 milioni di euro (circa 25 milioni di euro a valere sul conto efficienza energetica nel settore elettrico e circa 6 milioni di euro a valere sul conto efficienza energetica nel settore gas naturale), pari a 100 euro per ogni TEE di tipo I o II consegnato all'Autorità e da questa annullato.

In base a quanto stabilito nel decreto ministeriale 21 dicembre 2007, con deliberazione 28 dicembre 2007, n. 344/07 l'Autorità ha provveduto ad emanare disposizioni finalizzate a identificare i nuovi soggetti sottoposti agli obblighi di risparmio energetico e alla raccolta dei dati necessari per la successiva determinazione degli obiettivi specifici di loro pertinenza.

Sulla base delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione di tale provvedimento, con deliberazione 25 febbraio 2008, EEN 1/08, si è provveduto a determinare gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria in capo nell'anno 2008 ai distributori di energia elettrica e di gas naturale alle cui reti erano allacciati almeno 50.000 clienti finali al 31 dicembre 2006. Per effetto dell'abbassamento della soglia dell'obbligo il numero di soggetti obbligati risulta passato da 10 a 14 per il settore elettrico e da 20 a 61 per il settore del gas. Per effetto dei nuovi criteri di ripartizione dell'obiettivo nazionale, l'intero obiettivo previsto per l'anno 2008 ha potuto essere assegnato a questi soggetti, per un totale di 2,2 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep), delle quali 1,2 milioni a carico dei distributori di energia elettrica e 1 milione a carico dei distributori di gas naturale.

Con la delibera 7 luglio 2008, EEN 8/08, si è provveduto a rivedere gli obiettivi specifici di risparmio per gli operatori del settore gas, modificando la delibera EEN 1/08 del 26 febbraio 2008, in ragione di una sopraggiunta comunicazione della società PrealpiGas S.r.l., che ha portato a 62 il numero di distributori di gas obbligati.

Nei primi mesi del 2008 si è dato avvio all'attività di ispezione tecnica e controllo sui progetti di efficienza energetica, realizzata in collaborazione con la Guardia di Finanza e con l'Enea, al fine di verificare che i progetti presentati all'Autorità siano effettivamente stati realizzati conformemente ai disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alla relativa regolazione attuativa (deliberazione VIS 14/08). Con la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità n. 19/08 sono state definite le modalità operative per l'effettuazione dei controlli sui progetti.

Tra i mesi di marzo e luglio 2008 sono state svolte tre ispezioni relative a un distributore e a due società di servizi energetici, con riferimento a progetti di varia natura e metodologia di valutazione.

Determinazione
obiettivi 2008

Controlli a
campione

Capitolo 2 - I risultati del terzo anno di funzionamento

2.1 I soggetti interessati

Le aziende di distribuzione

Per l'anno 2007, così come per i due anni precedenti, l'obiettivo nazionale di risparmio energetico andava ripartito solo tra le aziende che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001. Sulla base di tale criterio e tenuto conto delle modifiche societarie nel frattempo intervenute, l'Autorità ha identificato 30 aziende di distribuzione soggette agli obblighi di risparmio energetico, 10 delle quali operano nel settore dell'energia elettrica e 20 nel settore del gas naturale.

Ai distributori obbligati si aggiungevano 471 aziende di distribuzione dell'energia elettrica e/o di gas naturale che, pur non soggette ad alcun obbligo di risparmio energetico nel corso del 2007, erano ammesse ad operare dal lato dell'offerta di TEE; si tratta di un numero di poco inferiore rispetto a quello del 2006 in ragione delle numerose operazioni di aggregazione avvenute tra gli operatori del settore gas.

Le società di servizi energetici


A fianco dei distributori, potevano contribuire a determinare l'offerta di TEE i soggetti accreditati presso l'Autorità come "*società di servizi energetici*" mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Al 31 maggio 2008 risultavano accreditati come 'società di servizi energetici' (di seguito: SSE) 1169 soggetti, con un aumento del 27% rispetto all'anno precedente. Si osserva, tuttavia, che di questi soggetti solo 185 (pari al 16% di quelli accreditati) hanno presentato richieste di verifica e certificazione di risparmi e solo 140 (pari al 12% di quelli accreditati) hanno ottenuto l'emissione di TEE. Rispetto all'anno precedente si può notare come entrambe le percentuali siano rimaste invariate, ma sia aumentato in misura rilevante nell'ultimo anno il numero di società "attive" (+37%) .

La Figura 1 mostra la ripartizione geografica delle 185 SSE che hanno presentato richieste di verifica e certificazione; la figura evidenzia come la ripartizione geografica di tali aziende sia tornata ad essere quella mostrata nel 2005, con circa la metà delle aziende localizzate nelle regioni del Nord, un terzo al centro e le restanti al Sud.

Figura 1

Numero di società di servizi energetici 'attive' localizzate nelle regioni del Nord, Centro e Sud (Fonte: elaborazione su dati Autorità)



2.2 Gli obiettivi attribuiti per l'anno 2007 e risultati della verifica di conseguimento

La tabella 1 riporta i distributori che erano soggetti agli obblighi di risparmio energetico nell'anno 2007 e i rispettivi obiettivi specifici, sulla base di quanto determinato dall'Autorità con delibera 16 dicembre 2006, n. 293/06.

Nel complesso l'obiettivo nazionale assegnato per l'anno 2007 era pari a 633.382 tep, di cui 385.558 tep in capo a 10 distributori di energia elettrica e 247.824 tep a 20 distributori di gas naturale.

Gli obiettivi attribuiti

TABELLA 1 – Ripartizione degli obiettivi nazionali 2006 tra i soggetti obbligati

DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA	Obiettivo di risparmio assegnato per il 2007 (tep)	Percentuale dell'obiettivo totale assegnato
Enel Distribuzione S.p.a., Roma	341.933	88,7%
ACEA Distribuzione S.p.a, Roma	15.596	4,0%
AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a, Milano	11.083	2,9%
ASM Brescia S.p.a., Brescia	6.046	1,6%
AEM Torino Distribuzione S.p.a., Torino	4.793	1,2%
Hera S.p.a, Bologna	1.418	0,4%
Azienda Energetica S.p.a., Bolzano	1.378	0,4%
Enia S.p.a., Parma	1.308	0,3%
Acegas-Aps S.p.a, Trieste	1.142	0,3%
Deval S.p.a., Aosta	861	0,2%
Totale	385.558	100,0%

DISTRIBUTORI DI GAS NATURALE	Obiettivo di risparmio assegnato per il 2007 (tep)	Percentuale dell'obiettivo totale
Società Italiana per il Gas S.p.a., Torino	79.821	32,2%
Enel Rete Gas S.p.a., Milano	42.424	17,1%
HERA S.p.a. Bologna	26.047	10,5%
AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.a, Milano	14.176	5,7%
Enia S.p.a., Parma	11.505	4,6%
ASCO Piave S.p.a., Treviso	9.054	3,7%
Italcogim Reti S.p.a., Milano	8.314	3,4%
Azienda Energia e Servizi, Torino	7.804	3,1%
Fiorentina Gas S.p.a., Firenze	6.652	2,7%
Napoletana Gas S.p.a., Napoli	6.189	2,5%
Toscana Gas S.p.a., Pisa	5.933	2,4%
Acegas-Aps S.p.a., Trieste	5.787	2,3%
ASM Brescia S.p.a., Brescia	4.916	2,0%
Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.a., Genova	4.592	1,9%
Consiag Reti S.r.l., Prato	3.939	1,6%
SGR Reti S.p.a., Rimini	3.654	1,5%
AGSM Rete Gas S.r.l., Verona	2.571	1,0%
Siciliana Gas S.p.a, Palermo	2.256	0,9%
Azienda Municipale Gas S.p.a., Bari	1.208	0,5%
AMG Energia S.p.a., Palermo	982	0,4%
Società Italiana per il Gas S.p.a., Torino	79.821	32,2%
Totale	247.824	100,0%

La verifica di conseguimento

A fronte di questi obiettivi, come già anticipato nel Capitolo 1, nel mese di giugno 2008 l'Autorità ha provveduto ad effettuare la verifica di adempimento agli obblighi sulla base dei titoli consegnati dai distributori entro il 31 maggio 2008, in ottemperanza al dettato della deliberazione 23 maggio 2006, n. 98/06. I TEE consegnati coprono il 99,8% dell'obiettivo 2007 e, in aggiunta, consentono la compensazione delle lievi inadempienze registrate nella verifica di conseguimento dell'obiettivo 2006.

In virtù di quanto disposto dall'articolo 11 dei decreti ministeriali, anche i distributori inadempienti all'obbligo per l'anno 2007 avranno la possibilità di compensare l'inadempienza (pari complessivamente a 1.496 tep) nel biennio 2008-2009.

Per l'assolvimento agli obblighi dei primi tre anni, sono stati dunque finora complessivamente annullati 1.096.188 titoli così ripartiti:

- 878.336 di tipo I (attestanti la riduzione dei consumi di energia elettrica);
- 217.080 di tipo II (attestanti la riduzione dei consumi di gas naturale);
- 772 di tipo III (attestanti la riduzione dei consumi di combustibili solidi, liquidi e di altri combustibili gassosi).

2.3 I risparmi energetici certificati dall'Autorità

Dal 1 giugno 2007 al 31 maggio 2008 l'Autorità ha certificato, anche avvalendosi del supporto dell'Enea, risparmi energetici pari a 903.627 tep, richiedendo al GME l'emissione di titoli di efficienza energetica così ripartiti:

- 698.592 di tipo I (attestanti la riduzione dei consumi di energia elettrica);
- 179.260 di tipo II (attestanti la riduzione dei consumi di gas naturale);
- 25.775 di tipo III (attestanti la riduzione dei consumi di combustibili solidi, liquidi e di altri combustibili gassosi).

Nel complesso, dunque, il numero di TEE di cui è stata richiesta l'emissione al GME nel periodo considerato è risultato di più del 40% superiore all'obiettivo complessivamente assegnato per l'anno 2007. I risparmi certificati negli usi elettrici sono pari a ben più di tre volte la quantità minima di titoli di tipo I richiesta per il 2007 (pari al 50% dell'obiettivo in capo ai distributori elettrici); i risparmi certificati negli usi di gas naturale sono pari a poco meno di una volta e mezzo la quantità minima di TEE di tipo II richiesta per l'anno (pari al 50% dell'obiettivo in capo ai distributori di gas naturale).

Tenuto conto dei titoli di efficienza energetica emessi nel periodo precedente e non annullati a seguito delle verifiche di conseguimento degli obiettivi 2005 e 2006, i titoli di efficienza energetica complessivamente disponibili al 31 maggio 2008 ammontavano a 1.337.707, pari al 210% dell'obiettivo complessivo da conseguirsi nel 2007, così ripartiti:

- 1.025.260 di tipo I (attestanti la riduzione dei consumi di energia elettrica);
- 247.618 di tipo II (attestanti la riduzione dei consumi di gas naturale);
- 64.829 di tipo III (attestanti la riduzione dei consumi di combustibili solidi, liquidi e di altri combustibili gassosi).

Anche nel terzo anno si è dunque confermata una struttura dell'offerta di TEE più favorevole per i distributori elettrici: l'ammontare di TEE di tipo I disponibili alla fine di maggio 2008 risultava infatti pari a più di cinque volte la quantità minima richiesta per il 2006 ai distributori elettrici obbligati mentre, sul fronte dei distributori di gas naturale, l'ammontare di TEE di tipo II disponibili risultavano pari al doppio della quantità minima richiesta per lo stesso anno.

La Tabella 2 riporta la ripartizione percentuale dei TEE complessivamente certificati¹ dal 1° gennaio 2005 al 31 maggio 2008 tra le diverse categorie di soggetti ammessi al rilascio dei titoli.

TABELLA 2 – Livello di attività dei diversi soggetti coinvolti

Tipologia di soggetto	Percentuale di TEE certificati rispetto al totale
Distributori elettrici obbligati	11,4%
Distributori gas obbligati	10,1%
Distributori non obbligati	1,9%
Società di servizi energetici (SSE)	76,6%
Totale complessivo	100%

I soggetti che hanno presentato progetti

Nel corso dei primi tre anni di attuazione, dunque, è andata aumentando la quota di TEE rilasciati a fronte di progetti presentati da soggetti non obbligati rispetto a quella rilasciata

¹ Si tenga presente che, per effetto del breve scarto temporale che può intercorrere dall'autorizzazione all'emissione dei TEE all'effettiva emissione degli stessi da parte del GME, i dati relativi ai TEE effettivamente emessi in un certo periodo possono discostarsi leggermente da quelli relativi ai risparmi certificati. Nel testo, per semplicità e tenuto conto che questo scarto risulta comunque marginale, si parla sempre di risparmi e di TEE certificati.

ai distributori soggetti agli obblighi: la quota emessa in favore di distributori sotto la soglia dell'obbligo e società di servizi energetici è infatti passata, tra la fine del primo anno di attuazione e la fine del secondo, dal 67,1% all'84,5% e, per le sole SSE, dal 64,6% al 76,6%.

2.4 I progetti realizzati


I principali ambiti di intervento

La Figura 2 ripartisce i risparmi energetici certificati nel corso dei 41 mesi complessivamente intercorsi dall'inizio del meccanismo, in cinque ambiti di intervento:

- interventi sugli usi elettrici nel settore civile (sostituzione di lampadine ed elettrodomestici con modelli a basso consumo, ecc.),
- riduzione dei fabbisogni termici nel settore civile (installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi idrici, sostituzione di caldaie e scaldabagno con modelli ad alto rendimento, interventi sull'involucro edilizio, ecc.),
- interventi su sistemi di produzione e distribuzione di energia in ambito civile (pannelli fotovoltaici, impianto di cogenerazione, sistemi di teleriscaldamento, ecc.),
- miglioramento dell'efficienza nell'illuminazione pubblica (lampade ad alta efficienza, sistemi di regolazione automatica dei livelli di illuminazione, ecc.),
- interventi di varia natura nel settore industriale.

Figura 2

Ripartizione dei risparmi certificati tra i settori d'intervento (Fonte: elaborazioni su dati Autorità)



Rispetto a quanto rilevato nel precedente Rapporto Annuale, si conferma la prevalenza degli interventi per il risparmio di energia elettrica in ambito civile. Il peso percentuale di questa tipologia di interventi è cresciuto di ulteriori 4 punti percentuali rispetto al secondo anno di attuazione, mentre di 5 punti percentuali è cresciuta anche la quota relativa agli interventi per la riduzione dei fabbisogni termici in ambito civile; entrambe queste tipologie sono cresciute a discapito degli interventi sugli usi di illuminazione pubblica e sui sistemi di produzione e distribuzione di energia in ambito civile. E' rimasto invece ancora

sostanzialmente stabile il contributo relativo degli interventi per la riduzione dei fabbisogni energetici in ambito civile e di quelli nel settore industriale.


Tuttavia, ancora una volta, si ritiene opportuno evidenziare come per una corretta valutazione dell'evoluzione delle preferenze del mercato, sia necessario tenere in considerazione la vicenda giudiziaria che interessa le schede tecniche n. 21 e 22 relative a sistemi di cogenerazione e teleriscaldamento in ambito civile; l'Autorità ha presentato appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 27 giugno 2006, n. 1829/06 che ha sancito l'annullamento delle due suddette schede; nelle more del giudizio del Giudice di secondo grado, che lo scorso 21 ottobre 2008 si è infine espresso rigettando l'appello presentato dall'Autorità, la valutazione delle richieste di verifica e certificazione presentate per mezzo di queste schede tecniche è sospesa dal 17 luglio 2006. Alla data del 31 maggio 2008 risultavano essere state presentate ma non valutate oltre 190 richieste di verifica e certificazione afferenti queste due schede tecniche, per un totale di circa 100.000 TEE richiesti. A tale proposito è importante rilevare come la riformulazione delle schede tecniche n. 21 e n. 22 potrà avvenire solo dopo che verranno rese note le motivazioni della sentenza e, soprattutto, solo a valle dell'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 6 del D.lgs n. 20/07 in materia di cogenerazione ad alto rendimento, inizialmente prevista entro il mese di agosto 2007.

Come già nei due anni precedenti, circa il 90% dei risparmi certificati al 31 maggio 2008 è stato ottenuto tramite l'impiego di metodologie semplificate di quantificazione di tipo standardizzato e analitico (Figura 3), confermando così l'efficacia di questo strumento nel facilitare la realizzazione di interventi e di risparmi energetici e l'accesso al meccanismo.

Le
metodologie
di valutazione
dei risparmi

Figura 3

Ripartizione percentuale dei risparmi certificati rispetto alle tre metodologie di valutazione previste dalle Linee guida
(Fonte: elaborazioni su dati Autorità)



La Tabella 3 illustra in dettaglio le statistiche di utilizzo delle schede tecniche standardizzate e analitiche, con riferimento al numero e alla natura dei soggetti che le hanno utilizzate, al numero di interventi approvati e ai risparmi energetici generati al 31 maggio 2008 a partire dall'avvio del meccanismo.

L'utilizzo delle
schede
tecniche

Le schede tecniche più utilizzate, in termini di contributo ai risparmi energetici complessivamente certificati a fronte di interventi che ricadono nell'ambito di applicazione delle schede oggi in vigore, sono quelle relative alla installazione di lampade fluorescenti compatte in ambito domestico (ben il 64% dei risparmi complessivamente certificati con schede tecniche), alla diffusione di erogatori per doccia a basso flusso per usi domestici (12%), alla sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio con alimentatore incorporato per usi di illuminazione pubblica (7% dei risparmi certificati). Per

tutte queste schede si conferma predominante il ruolo delle SSE rispetto a quello dei distributori, con un rapporto approssimativo di 3 a 1 nel numero di interventi eseguiti.

La Tabella 4 mostra la ripartizione per area geografica dei risparmi conseguiti con ciascuna scheda tecnica. Nelle regioni del Nord del Paese risulta essere stata realizzata la quasi totalità degli interventi sull'involucro edilizio, per l'estensioni di reti di teleriscaldamento e per il recupero energetico da decompressione del gas naturale, nonché tre quarti degli interventi di sostituzione di scaldacqua e caldaie unifamiliari; nelle regioni del Centro si è concentrata la maggior parte degli interventi relativi all'applicazione di inverter su motori elettrici e all'installazione di condizionatori e scaldacqua ad elevata efficienza; nelle regioni del Sud hanno fino ad oggi prevalso invece gli interventi sull'illuminazione pubblica. La medesima tabella indica altresì, per le sole schede standard, il numero di unità fisiche di riferimento (UFR) oggetto di interventi approvati fino al 31 maggio 2008; non vengono dunque conteggiate le UFR oggetto di interventi di cui non sia stata completata la valutazione.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

TABELLA 3 –Utilizzo delle schede tecniche standardizzate e analitiche

scheda n.	N soggetti utilizzatori della scheda	N interventi approvati			Risparmi energetici certificati al 31/5/07	% sul totale di tutte le schede
		presentati da Distributori	presentati da SSE	TOTALE		
1. lampade fluorescenti compatte	68	60	409	469	1.036.360	64%
2. scalda-acqua a gas in luogo di elettrici	3	0	10	10	263	0%
3. caldaia unifamiliare a 4 stelle a gas	9	0	28	28	5.632	0%
4. scalda-acqua a gas più efficienti	3	0	11	11	301	0%
5. doppi vetri	8	2	20	22	12.272	1%
6. Isolamento edifici per riscaldamento	7	4	15	19	768	0%
7. impianti fotovoltaici	18	4	83	87	2.691	0%
8. collettori solari	24	23	258	281	54.855	3%
9. inverter in motori elettrici < 22 kW	8	14	6	20	1.471	0%
10. decompressione del gas naturale	3	3	0	3	1.653	0%
11. motori a più alta efficienza	4	0	12	12	282	0%
12. elettrodomestici di classe A	7	9	58	67	21.190	1%
13a. EBF in ambito residenziale	31	45	68	113	195.404	12%
13b. EBF in alberghi e pensioni	5	4	8	12	727	0%
13c. EBF in impianti sportivi	12	3	27	30	6.971	0%
14. RA in ambito residenziale	32	42	76	118	66.303	4%
15. pompe di calore elettriche	0	0	0	0	0	0%
16. inverter in motori elettrici > 22 kW	11	56	32	88	6.402	0%
17. regolatori di flusso luminoso per PI	22	8	58	66	11.140	1%
18. Sostituzione di lampade per PI	34	69	121	190	116.412	7%
19. condizionatori di classe A	7	0	17	17	497	0%
20. Isolamento edifici per raffrescamento	3	1	2	3	13	0%
21. piccoli sistemi di cogenerazione	12	9	17	26	8.150	1%
22. sistemi di teleriscaldamento	19	45	31	76	73.767	5%
				1768	1.623.524	100%

TABELLA 4 – Unità fisiche di riferimento oggetto di interventi approvati dall'avvio del meccanismo e distribuzione geografica dei risparmi energetici certificati con schede tecniche

scheda n.	Unità fisiche di riferimento		Risparmi energetici certificati al 31/5/08	Ripartizione percentuale tra aree geografiche			
	Definizione	N		NORD	CENTRO	SUD	Italia
1. lampade fluorescenti compatte	CFL *	20.761.940	1.036.360	42%	32%	26%	100%
2. scalda-acqua a gas in luogo di elettrici	scalda-acqua	884	263	37%	58%	5%	100%
3. caldaia unifamiliare a 4 stelle a gas	caldaia	24.548	5.632	74%	24%	2%	100%
4. scalda-acqua a gas più efficienti	scalda-acqua	1668	301	76%	23%	1%	100%
5. doppi vetri	mq di vetro sostituito	221.441	12.272	99%	1%	0%	100%
6. Isolamento edifici per riscaldamento	mq di superficie isolata	76.821	768	57%	30%	13%	100%
7. impianti fotovoltaici	Impianti installati	578	2.691	51%	24%	25%	100%
8. collettori solari	mq di pannello	229.419	54.855	35%	34%	31%	100%
9. inverter in motori elettrici < 22 kW	kW installati	4.496	1.471	10%	88%	2%	100%
10. decompressione del gas naturale	-	-	1.653	87%	0%	13%	100%
11. motori a più alta efficienza	kW installati	15.030	282	68%	21%	11%	100%
12. elettrodomestici di classe A	elettrodomestici	839.169	21.190	67%	23%	10%	100%
13a. EBF in ambito residenziale	EBF *	9.474.586	195.404	60%	22%	18%	100%
13b. EBF in alberghi e pensioni	EBF	44.697	727	47%	43%	10%	100%
13c. EBF in impianti sportivi	EBF	79.840	6.971	35%	40%	25%	100%
14. RA in ambito residenziale	RA *	16.215.760	66.303	51%	29%	20%	100%
15. pompe di calore elettriche	appartamenti riscaldati	0	0	-	-	-	-
16. inverter in motori elettrici > 22 kW	-	-	6.402	72%	27%	1%	100%
17. regolatori di flusso luminoso per PI	W lampada regolata	22.888.678	11.140	20%	30%	50%	100%
18. Sostituzione di lampade per PI	lampade Na-AP	422.621	116.412	48%	22%	31%	100%
19. Condizionatori di classe A	kWf	76.997	497	28%	57%	15%	100%
20. Isolamento edifici per raffrescamento	mq di superficie isolata	14.353	13	100%	0%	0%	100%
21. piccoli sistemi di cogenerazione	-	-	8.150	78%	12%	10%	100%
22. sistemi di teleriscaldamento	-	-	73.767	96%	3%	2%	100%

* esclusi i buoni d'acquisto

1.623.524

I progetti a consuntivo

Per quanto riguarda, invece, i titoli ottenuti per mezzo di progetti a consuntivo è interessante osservare come delle 178.485 tep certificate dall'avvio del meccanismo, ben la metà sia stata ottenuta solo nell'ultimo anno, testimoniando così un crescente interesse degli operatori per il ricorso a tale metodologia di valutazione. Il 73% di tale ammontare di TEE è stato ottenuto da società di servizi energetici.

La ripartizione percentuale per tipologia di intervento dei soli progetti a consuntivo è riportata nel seguito ed evidenzia come ben il 60% dei risparmi derivi da impianti di cogenerazione:


- 42% da interventi di cogenerazione industriale,
- 18% da interventi di cogenerazione e teleriscaldamento in ambito civile (sviluppati al di fuori degli ambiti di applicabilità delle schede tecniche n. 21 e 22),
- 15% da interventi di riduzione dei fabbisogni termici nel settore civile (es. sostituzione di caldaie centralizzate con nuovi modelli ad alta efficienza o alimentati da fonti rinnovabili),
- 10% da interventi di riduzione dei fabbisogni termici nel settore industriale (es. efficientamento delle centrali termiche, recupero di cascami termici)
- 5% da interventi sugli usi elettrici nel settore industriale (es. efficientamento di sistemi per la refrigerazione, applicazione di inverter in ambiti diversi da quelli per i quali sono state sviluppate schede tecniche)
- 5% da interventi sugli usi elettrici nel settore civile (es. sistemi di gestione e telecontrollo di impianti tecnologici),
- 5% da interventi di miglioramento dell'efficienza nell'illuminazione pubblica (diversi da quelli oggetto delle schede tecniche n.17 e 18).

Ripartizione spaziale e temporale dei risparmi

Guardando al complesso dei risparmi energetici certificati, i dati presentati in Figura 4 confermano quanto già evidenziato in passato, mostrando come poco meno della metà sia stata conseguita con iniziative realizzate nelle regioni del Nord e poco più del 50% sia suddiviso tra le regioni del Sud e del Centro, con una lieve preferenza per queste ultime.

Figura 4

Ripartizione dei risparmi certificati in base all'area geografica di realizzazione delle iniziative




Come mostrato la Figura 5, ormai solo circa il 13% del risparmi certificati deriva da interventi realizzati nel triennio 2001-2004, ma comunque ammessi a beneficiare del meccanismo ai sensi del disposto dei DM 20 luglio 2004. L'effetto di queste iniziative sui risultati complessivi va naturalmente attenuandosi nel tempo; ricordiamo infatti che la

quota percentuale di risparmi derivanti da questi interventi era pari al 62% nel primo anno di attuazione e al 27% nel secondo. Tale effetto si esaurirà quando tutte le iniziative attualmente valorizzate avranno raggiunto il termine della vita utile convenzionale riconosciuta ai sensi dei decreti ministeriali (5 anni per la maggior parte degli interventi).

Figura 5

Ripartizione percentuale dei risparmi certificati generati da progetti avviati tra gli anni 2001 e 2007 (Fonte: elaborazioni su dati Autorità)



La previsione del contributo complessivo che tutti i progetti approvati al 31 maggio 2008 daranno al conseguimento degli obiettivi previsti per gli anni futuri è inevitabilmente soggetta a vari elementi di incertezza:


- le prestazioni future degli interventi analitici e a consuntivo, che devono essere misurate direttamente sugli apparecchi o sistemi considerati;
- l'incertezza relativa alle modalità di riformulazione delle schede tecniche n. 21 e n. 22 relative ad interventi di cogenerazione e teleriscaldamento, anche in considerazione di quanto verrà stabilito nei decreti attuativi di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 20/07 in materia di cogenerazione ad alto rendimento;
- gli esiti finali di controversie giudiziarie avviate presso il Tribunale Amministrativo della Lombardia da alcuni degli operatori interessati dalla conclusione dei procedimenti avviati con delibera n. 173/07 su progetti realizzati per mezzo della distribuzione di buoni d'acquisto.

Previsioni per
gli anni futuri

Tra il 1° giugno 2008 e il 31 maggio 2010 (data della verifica di conseguimento dell'obiettivo 2009), si stima che questi progetti genereranno un volume complessivo di risparmi compreso tra 1.5 e 2.2 milioni di tep, dove lo scenario minimo si riferisce al caso estremo nel quale si considerino unicamente le emissioni automatiche dei progetti standardizzati, mentre il caso massimo include stime ragionevoli anche in merito ai tre fattori sopra elencati. In base a tali due scenari, la Figura 6 mostra quale risulterebbe essere l'effetto delle emissioni associate ai progetti già approvati sulla copertura percentuale degli obiettivi dei prossimi due anni: tra il 67% e l'88% per l'obiettivo cumulativo del 2008 (2,2 milioni di tep) e tra l'1% e il 23% per l'obiettivo cumulato del 2009 (3,2 milioni di tep).

Figura 6

Previsioni relative ai TEE che saranno disponibili per il conseguimento degli obiettivi 2008-2009 in base a tutti i progetti approvati al 31/05/08 (Fonte: elaborazioni su dati Autorità)



Si tratta naturalmente di stime molto conservative, che non includono le richieste di verifica e certificazione già presentate all'Autorità ma ancora non valutate al 31 maggio 2008, di entità stimabile pari a circa 150.000 tep/anno per le sole richieste standardizzate né, naturalmente i nuovi progetti che saranno realizzati in futuro..

In ragione di quanto sopra, pare ragionevole ritenere che per la prossima scadenza di verifica degli obiettivi 2008, l'ammontare complessivo dei risparmi generati da tutti gli interventi di efficienza energetica già realizzati fino al 31 maggio 2008 sarà in grado di raggiungere e forse superare l'obiettivo assegnato dal DM del 21 dicembre 2007. Per quanto riguarda la previsione relativa all'anno successivo, è importante rilevare come questa trascuri il nuovo meccanismo di aggiustamento automatico degli obiettivi introdotto dal medesimo decreto e descritto nel Capitolo 1.

2.5 Il mercato dei Titoli di Efficienza Energetica

Al 31 maggio 2008 gli operatori iscritti al Registro dei titoli di efficienza energetica³ risultavano 215, dei quali 46 distributori, 160 società di servizi energetici e 9 *traders*. Dei 215 operatori iscritti al Registro, cresciuti del 23% negli ultimi 12 mesi, 175 hanno richiesto ed ottenuto dal GME anche la qualifica di operatori di mercato (di questi, 37 sono distributori, 131 sono società di servizi energetici e 7 sono *traders*); si registra dunque un ulteriore leggero aumento nella quota di operatori del Registro che si sono iscritti anche al mercato (dal 78% al 81%), legato in particolare ad una crescita del 30% del numero di SSE.

L'ammontare di titoli movimentati (nel mercato organizzato o attraverso contrattazione bilaterale) nei 12 mesi precedenti il 31 maggio 2008 risulta pari a 861.674 TEE, un valore superiore di un terzo rispetto agli obiettivi assegnati per il 2007. Si tratta di un volume complessivo poco meno di tre volte superiore rispetto a quello registrato nell'anno precedente (tra il 31 maggio 2006 e il 31 maggio 2007), e dunque cresciuto più che proporzionalmente al raddoppio degli obiettivi.

Circa un terzo del totale dei TEE scambiati nel periodo considerato (304.932 TEE) è stato negoziato nell'ambito delle 48 sessioni di contrattazione del mercato organizzato. Rispetto agli anni precedenti, dunque, tale quota, pur rimanendo minoritaria, mostra una crescita graduale (era stato il 17% nel primo anno, il 24% nel secondo ed è il 35% in questo terzo anno) e un crescente interesse degli operatori per questa sede di scambio.

In Tabella 5 è riportata la ripartizione tra le tre tipologie di TEE e i relativi prezzi di riferimento.

*TABELLA 5 – Dati riassuntivi relativi alle 48 sessioni di mercato svoltesi tra il 5 giugno 2007 e il 27 maggio 2008
(Fonte: elaborazioni AEEG su dati GME)*

	Tipo I	Tipo II	Tipo III
Scambiati	243.646	58.986	2300
Controvalore totale	€ 11.000.757	€ 4.506.039	€ 50.385
Prezzo minimo	€ 29,44	€ 60,00	€ 5,00
Prezzo massimo	€ 69,31	€ 90,00	€ 37,99
Prezzo medio	€ 45,15	€ 76,91	€ 21,91

La preferenza evidenziata per gli scambi di TEE di tipo I rispetto a quelli di tipo II (in rapporto di 4 a 1) riflette esattamente il rapporto tra i volumi complessivamente emessi fino al 31 maggio 2008. Diversamente da quanto evidenziato nei primi due anni, si iniziano a mostrare alcuni scambi di TEE di tipo III anche sul mercato organizzato, seppur per volumi ancora irrisori.

Dopo la discesa continua dei prezzi dei titoli scambiati rilevata dal 30 maggio 2006 al dicembre 2007, le contrattazioni hanno registrato una marcata correzione dei valori a seguito della pubblicazione del DM 21 dicembre 2007: nel corso di solo un mese i prezzi dei TEE di tipo II e III si sono allineati ad un valore di prezzo intermedio tra i due precedenti, intorno ai 64 €/TEE, per poi crescere gradualmente fino ai 67-68 €/TEE registrati nel mese di maggio 2008 (Figure 7 e 8).

³ E che dunque erano titolari di un conto proprietà che consente l'accreditamento di TEE e la compra-vendita di titoli nel mercato organizzato o attraverso contratti bilaterali.

Figura 7

Andamento del mercato dei TEE di tipo I dalla sua apertura al maggio 2008 (Fonte: elaborazioni su dati GME).





Figura 8

Andamento del mercato dei TEE di tipo II dalla sua apertura a maggio 2008 (Fonte: elaborazioni su dati GME).



La tendenza ad un progressivo aumento dei prezzi sembra correlata ai già citati nuovi meccanismi introdotti dal DM 21 dicembre 2007 orientati a correggere strutturalmente i rischi di squilibrio tra domanda e offerta (cfr. Capitolo 1) e all'estensione del periodo di obbligo fino al 2012, con obiettivi gradualmente crescenti.

Le transazioni bilaterali

Il 65% dei TEE complessivamente scambiati nel periodo considerato (861.674 TEE) è stato oggetto di contrattazione bilaterale; una quota che rimane dunque preponderante, seppur in contrazione rispetto all'78% registrato l'anno precedente. La ripartizione dei TEE oggetto di contrattazione bilaterale è riportata qui di seguito:

- 446.576 di Tipo I;
- 108.692 di Tipo II;
- 2.300 di Tipo III.

Grazie al progressivo aumento del numero di operatori attivi sul mercato organizzato, e alla conseguente maggiore liquidità dello stesso, stanno gradualmente venendo meno alcune differenze strutturali tra i due meccanismi di scambio. Si può ad esempio osservare come i volumi mediamente scambiati nel corso di una sessione di borsa siano ormai comparabili con quelli oggetto di una transazione bilaterale: 4.927 TEE di tipo I e 2.415 TEE di tipo II nelle sedute di borsa dei mesi di aprile e maggio 2008, contro i 6.060 TEE di tipo I e 2.104 TEE di tipo II scambiati bilateralmente nel medesimo periodo.

In merito alla registrazione dei prezzi di tutti gli scambi bilaterali avvenuti nei mesi di aprile e maggio 2008, il GME ha reso noti i seguenti dati di sintesi.

TABELLA 6 – Dati relativi agli scambi bilaterali registrati nei mesi di aprile e maggio 2008 (Fonte: dati GME)

	Tipo I	Tipo II	Tipo III
Aprile 2008			
Volumi scambiati (TEE)	216.812	35.384	0
Prezzi medi ponderati (€)	62,25	76,64	-
Maggio 2008			
Volumi scambiati (TEE)	31.629	21.450	1.446
Prezzi medi ponderati (€)	84,95	79,16	30,47

Come anticipato nel Capitolo 1, a partire dal mese di aprile 2008, per gli scambi bilaterali di titoli di efficienza energetica sono stati introdotti due nuovi obblighi, relativi rispettivamente alla registrazione dei prezzi di tutti gli scambi e alla registrazione del contenuto degli accordi sottoscritti dai soli distributori obbligati per l'acquisto bilaterale di titoli.

Per quanto riguarda l'assolvimento degli obiettivi 2007, la registrazione presso l'Autorità del contenuto degli accordi ha consentito di ottenere informazioni rilevanti per comprendere le caratteristiche di questo mercato e consentire valutazioni più accurate in merito alla determinazione del valore del contributo tariffario. Questi i principali risultati dell'analisi relativa ai contratti sottoscritti per acquistare titoli utili al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2007:

- sono stati complessivamente sottoscritti 43 accordi, per un volume complessivo di 634.192 TEE, pari dunque al 100% della somma degli obiettivi assegnati per il 2007;
- i prezzi di scambio medi ponderati sono risultati i seguenti: 70,84 € per TEE di tipo I, 77,89 € per TEE di tipo II, 2,47 € per TEE di tipo III;
- la metà degli accordi registrati (22 su 43), relativi al 69% dei volumi contrattualizzati, riguarda scambi tra società appartenenti al medesimo gruppo industriale;
- il 74% degli accordi (32 su 43) ha validità pluriennale, cioè contiene accordi di scambio di titoli per più di un anno di obbligo: 7 contratti per 2 anni di obbligo, 12 per 3 anni, 3 per 4 anni, 8 per 5 anni e 2 per 6 anni;
- per 9 di tali accordi pluriennali (il 28%) i prezzi di scambio non sono predeterminati, ma espressi con una formula che prevede indicizzazione ai prezzi medi registrati in borsa o all'entità del contributo tariffario riconosciuto dall'Autorità.

Capitolo 3 - Valutazioni conclusive e prospettive

3.1 Considerazioni generali

Principali linee di tendenza

In base a quanto descritto nel precedente Capitolo 2 si evidenzia come, per il terzo anno consecutivo, siano in larga misura positivi e incoraggianti i risultati fin qui conseguiti dal meccanismo e più facilmente misurabili in termini di: ammontare di risparmi certificati, quota di obiettivi raggiunta, numero di soggetti impegnati nella realizzazione di interventi, numero di consumatori finali coinvolti. A conclusione del terzo anno di applicazione si ha a disposizione un periodo di analisi sufficientemente lungo da consentire di evidenziare eventuali caratteristiche persistenti e dunque di esprimere valutazioni di carattere più generale rispetto al passato; si possono in particolare evidenziare i seguenti *trend*:

1. continuo incremento dei risparmi certificati, risultanti in volumi sempre molto superiori agli obiettivi assegnati (con un rapporto medio nei primi tre anni di circa 2 a 1 tra i titoli disponibili ad ogni 31 maggio e l'obiettivo complessivo da conseguire entro la stessa data);
2. interesse e attività crescenti da parte delle società di servizi energetici, che in tre anni hanno visto incrementare costantemente sia il loro numero sia la loro quota di risparmi certificati (cfr. paragrafi 2.1 e 2.3);
3. progressivo aumento della percentuale di risparmi certificati con gli interventi più semplici e a minor costo e in particolare tramite l'utilizzo delle schede n. 1, n. 13a e n. 14 (cfr. paragrafo 2.4);
4. crescente preferenza per gli scambi di titoli in borsa rispetto ai bilaterali, pur nel permanere di una forte volatilità dei prezzi e di una ridotta liquidità in borsa (cfr. paragrafo 2.5);
5. valori sia del contributo unitario riconosciuto ai soggetti obbligati sia dei prezzi di scambio dei titoli, costantemente e ampiamente inferiori al costo evitato per l'acquisto di energia (anche in ragione dei forti rialzi registrati nei prezzi dell'energia tra il quarto trimestre 2007 e i primi tre del 2008).

L'analisi congiunta di queste linee di tendenza porta a disegnare un quadro nel quale il meccanismo dei certificati bianchi sta effettivamente concorrendo, come inizialmente auspicato, a stimolare la nascita di un mercato dei servizi energetici, a diffondere tra le imprese e i cittadini una solida cultura dell'efficienza energetica e dell'uso razionale dell'energia, ad incentivare la realizzazione degli interventi più costo efficaci, a garantire l'efficienza economica dell'incentivazione, anche attraverso un crescente utilizzo degli scambi in borsa, caratteristica peculiare di questo strumento di incentivazione.

Inoltre gli interventi correttivi normativi e regolatori applicati nel corso del periodo esaminato (cfr. Capitolo 1), stanno gradualmente consentendo il superamento delle criticità indicate nel *Secondo Rapporto Annuale* che sono state richiamate in apertura del precedente paragrafo 1.2.

Come illustrato nelle Figure 7 e 8 del Capitolo 2, a seguito della pubblicazione del DM 21 dicembre 2007, i prezzi di scambio in borsa dei titoli di tipo I sono rapidamente raddoppiati e hanno successivamente imboccato un *trend* crescente, riequilibrando in tal modo la precedente situazione di insufficiente incentivazione, soprattutto per gli interventi sugli usi elettrici. Tale ripresa dei prezzi è evidentemente correlata all'effetto combinato di diverse previsioni contenute nel DM, che hanno portato gli operatori a prevedere un riequilibrio tra domanda e offerta di titoli sia nel breve sia nel lungo periodo; è ragionevole ritenere che gli interventi più efficaci a tal fine siano stati: l'eliminazione del vincolo del 50%, l'incremento degli obiettivi assegnati per gli anni 2008 e 2009, il prolungamento degli obiettivi al triennio successivo, l'introduzione dei meccanismi di assorbimento degli eventuali eccessi di offerta, l'ampliamento e la ridefinizione dell'insieme dei distributori obbligati e del metodo di ripartizione degli obblighi, con conseguente eliminazione del preesistente divario tra obiettivi nazionali e obiettivi assegnati.


L'abbassamento della soglia dell'obbligo e la ridefinizione dei criteri di individuazione dei soggetti obbligati ha un ulteriore risvolto positivo, riferibile ad una criticità emersa dall'analisi delle risposte ricevute alle due consultazioni svolte dall'Autorità nell'autunno 2007 in merito all'aggiornamento del valore del contributo tariffario: gli operatori volontari nel meccanismo hanno infatti indicato come le possibilità di effettiva contrattazione sui prezzi di scambio dei TEE fossero fortemente condizionate dal potere di mercato conseguente all'alto grado di concentrazione della domanda di titoli: a fronte di centinaia di SSE attive, esistevano solo 30 soggetti acquirenti, di cui solo 4 con quote dei rispettivi obiettivi superiori al 10% (ENEL Distribuzione Spa per il settore elettrico; Italgas Spa, ENEL Rete Gas Spa e Hera Spa per il settore gas). Grazie agli interventi normativi introdotti con il decreto ministeriale del 21 dicembre 2007, questo elemento di criticità risulta fortemente ridotto a partire dall'anno di obbligo 2008, in ragione dell'estensione del numero dei soggetti obbligati (passati da 30 a 76) e dell'eliminazione del cosiddetto "vincolo del 50%", con conseguente unificazione dei due mercati della domanda di titoli; le seguenti Tabella 7 e Figura 9 illustrano gli effetti di tali interventi.

TABELLA 7 - Indice di Herfindahl-Hirschman applicato alla ripartizione della domanda di TEE tra i distributori obbligati negli anni dal 2005 al 2009

Settore	2005	2006	2007	2008	2009
Energia elettrica	81%	78%	79%	24%	24%
Gas naturale	15%	16%	16%		(stima)

Figura 9

Ripartizione percentuale del mercato unico della domanda di TEE, definito in base agli obiettivi assegnati con delibera EEN 8/08



Per quanto riguarda i limiti finora riscontrati nel funzionamento del mercato organizzato dei titoli, in termini di pronunciata volatilità dei prezzi e di ancora ridotta liquidità, si ritiene che il progressivo innalzamento degli obiettivi, più che triplicati nel passaggio dal 2007 al 2008, contribuirà a migliorare l'efficienza di tale mercato anche dal punto di vista della liquidità.

Inoltre, gli obblighi di registrazione e pubblicizzazione dei dati relativi agli accordi ed agli scambi bilaterali (introdotti con il DM 21 dicembre 2007 e con la deliberazione n. 345/07) porteranno maggiore trasparenza su questo mercato, consentendo tra l'altro l'elaborazione di "curve *forward*" dei prezzi, e ci si attende che condurranno anche ad una maggiore prevedibilità e stabilità degli stessi, riducendone la volatilità.

Da ultimo, la revisione del meccanismo sanzionatorio ne consentirà un'effettiva applicazione ed avrà un importante effetto deterrente rispetto a comportamenti inadempienti.

Criticità perduranti

A fronte degli aspetti positivi sopra illustrati, è opportuno evidenziare anche quali criticità risultino perduranti e, dunque, su quali fronti si ritiene vi siano ancora margini di miglioramento.

Si deve innanzitutto confermare quanto già espresso nel precedente *Rapporto Annuale*: rimane contenuto il grado di strutturalità delle iniziative intraprese, intesa come sviluppo di interventi di diffusione di tecnologie con una vita tecnica medio-lunga e, dunque, capaci di produrre risparmi energetici anche oltre la vita tecnica convenzionale prevista dai decreti ministeriali, nella quale tali risparmi ricevono il riconoscimento dei TEE. Pur auspicando che un positivo contributo al miglioramento di questo aspetto possa venire anche dalla previsione contenuta nel DM 21 dicembre 2007 in merito alla possibilità di accesso diretto al rilascio dei titoli anche per le organizzazioni che abbiano provveduto alla nomina dell'*energy manager* (cfr. paragrafo 1.2), è tuttavia a tale proposito necessario rilevare alcuni elementi di preoccupazione.

Se analizzati dal punto di vista del perseguimento di una trasformazione virtuosa e strutturale delle modalità di utilizzo dell'energia presso gli utenti finali, i trend descritti all'inizio di questa sezione disegnano un quadro non del tutto soddisfacente, anche se perfettamente coerente con il disegno del meccanismo introdotto dai DM 20 luglio 2004. Come era peraltro lecito attendersi da un meccanismo di mercato quale quello qui analizzato, il sistema ha infatti finora premiato maggiormente quegli interventi a basso costo per i quali l'entità dell'incentivo è tale da coprire, nella maggior parte dei casi, il costo

complessivo, inclusivo non solo dei costi diretto dell'iniziativa, ma anche di quelli indiretti quali, ad esempio, gli oneri finanziari e i "costi di transazione" connessi con la gestione dei titoli (apertura e gestione del conto proprietà presso il GME, rendicontazione del progetto all'Autorità e successiva vendita dei titoli ottenuti). La buona remuneratività di questo tipo di investimenti in semplici interventi di efficienza energetica ha spinto dunque nuovi operatori volontari a entrare nel mercato dei TEE, ma solo in percentuale minima anche nel settore propriamente detto dei servizi energetici, così come definito dalla Direttiva europea 2006/32/CE.¹

Ciò spiega anche, in buona misura, le già citate caratteristiche di volatilità e contenuta liquidità della borsa dei TEE: ad una prima analisi, la maggior parte delle SSE risulta infatti costituita da aziende di piccole dimensioni, con strutture finanziarie non sufficientemente solide da poter operare sul mercato con strategie di medio-lungo periodo, attendendo cioè le condizioni migliori per procedere alla vendita dei titoli acquisiti e rientrare degli investimenti sostenuti. La maggior parte delle transazioni si registrano subito a ridosso delle date in cui avvengono le emissioni dei titoli da parte dell'Autorità, generando così momentanei eccessi di offerta e conseguenti temporanei abbassamenti dei prezzi.

Per approfondire l'analisi del settore delle SSE a supporto di future scelte di regolazione, l'Autorità intende avviare uno studio sulle caratteristiche della società di servizi energetici attive nell'ambito del meccanismo.

Tra le perduranti criticità del sistema sono anche da annoverare l'indisponibilità di statistiche settoriali indipendenti e di studi di settore esaustivi e costantemente aggiornati, che fotografino le situazioni impiantistiche medie nei diversi settori di uso finale (inclusi quelli industriali), e rendano in tal modo possibile un'analisi di fattibilità di nuove schede tecniche di tipo standardizzato o analitico. A tale indisponibilità sono inevitabilmente correlati maggiori costi di transazione del sistema nel suo complesso, legati alla necessità per gli operatori di ricorrere ad una valutazione a consuntivo dei risparmi e, per l'Autorità, di effettuare una valutazione preventiva di dettagliate proposte di progetto e programma di misura per ogni intervento a consuntivo presentato dagli operatori. La disponibilità di informazioni organiche e indipendenti sulle situazioni impiantistiche medie nei vari settori d'uso dell'energia e sui consumi energetici ad essi associati, oltre a consentire di valutare la fattibilità di nuove schede tecniche, consentirebbe, dunque, una semplificazione del processo di valutazione dei progetti, a fronte della necessità di assicurare la certificazione (e, dunque, la promozione) unicamente dei risparmi energetici "addizionali" a quelli in ogni caso ottenibili grazie all'evoluzione tecnologica.

Le stesse motivazioni rendono auspicabile l'adozione in tempi brevi dei decreti attuativi del disposto dell'articolo 6 del D.lgs n. 20/07 in materia di accesso della cogenerazione ad alto rendimento ai certificati bianchi.

Va peraltro rilevato come l'estensione dell'ambito di applicazione del meccanismo (che include tutti i settori di uso finale dell'energia) se, da una parte, consente di sfruttare al massimo i potenziali vantaggi di un meccanismo di mercato in termini di efficienza economica, dall'altro origina un'ampia varietà di tipologie di interventi ammissibili, dei quali solo una parte potrà essere oggetto di procedure semplificate di quantificazione dei risparmi energetici (schede tecniche), nella misura in cui lo sviluppo di tali procedure deve rimanere compatibile con l'esigenza di contenere il margine di approssimazione nella

¹ Direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006, articolo 3, lettera i), ESCO è: "Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici e/o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa (totalmente o parzialmente) sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti"

valutazione del risparmio riconosciuto e con la possibilità di controllare l'effettiva realizzazione dei progetti e dei risparmi energetici.

L'analisi fin qui condotta aiuta a comprendere le motivazioni alla base di un'ulteriore considerazione relativa al carattere strutturale delle iniziative sino ad oggi realizzate: l'analisi dei progetti presentati e il confronto con gli operatori spingono a ritenere che faticosi ancora a farsi strada un utilizzo dell'incentivo diverso da quello sopra descritto per gli interventi più semplici, dove cioè questo sia inteso non come un contributo a copertura completa dei costi, ma piuttosto come un supporto per il miglioramento incrementale dell'economicità di interventi più costosi e complessi, che consenta loro di superare quella soglia minima di redditività che ne determinerebbe la realizzazione. Sia su questo fronte, sia su quello dell'evoluzione del settore dell'offerta di servizi energetici integrati, si ritiene che potranno venire importanti contributi dall'attuazione del D.lgs n. 115 del 30 maggio 2008 (di seguito: D.lgs n. 115/08), i cui contenuti vengono sintetizzati nel successivo paragrafo 3.2.

3.2 Evoluzione del quadro normativo e regolatorio

Il D.lgs 115/08

Il D.lgs n. 115/08, entrato in vigore il 4 luglio 2008, ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva europea 2006/32/CE che fissa, tra l'altro, obiettivi indicativi di risparmio energetico in capo ai singoli Stati Membri (cf. paragrafo 3.3 del *Secondo Rapporto Annuale*).

Si tratta di un atto normativo articolato che, in attuazione della Direttiva europea, introduce molti aspetti rilevanti per la diffusione di una cultura e di una pratica dell'efficienza energetica negli usi finali in Italia che includono: la definizione di alcuni concetti chiave (quali ad es. "contratto di rendimento energetico", "ESCO" e "finanziamento tramite terzi"); la semplificazione di iter autorizzativi; lo stanziamento di fondi a sostegno della diffusione del finanziamento tramite terzi; l'introduzione di una disciplina dei servizi energetici, dei sistemi efficienti di utenza e della gestione energetica nella pubblica amministrazione e, in particolare negli edifici pubblici; la previsione di procedure di qualificazione e certificazione per le ESCO e per i sistemi di gestione energia; la previsione di indicazioni in merito sia alla misurazione, sia alla fatturazione dei consumi energetici, orientate a promuovere un uso razionale ed efficiente dell'energia (indicazioni che, per il settore dell'energia elettrica e del gas naturale, trovano già attuazione nella regolazione emanata dall'Autorità).

Per quanto riguarda nello specifico il meccanismo dei certificati bianchi, il D.lgs introduce una serie di importanti novità, sintetizzate nel seguito, la cui attuazione è demandata ad un decreto interministeriale da emanarsi d'intesa con la Conferenza unificata:

- il raccordo tra gli obblighi di risparmio energetico in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas naturale con gli obiettivi nazionali indicativi individuati nei Piani Nazionali di Azione sull'Efficienza Energetica emanati in attuazione della Direttiva 2006/32/2006;
- la graduale introduzione di obblighi di risparmio energetico in capo alle società di vendita di energia al dettaglio, tenuto conto del grado di sviluppo del mercato di riferimento;
- l'aggiornamento dei requisiti dei soggetti che hanno accesso ai certificati bianchi;
- l'aggiornamento delle tipologie di misure ed interventi ammissibili ai fini del rilascio dei certificati bianchi;
- l'equiparazione del risparmio di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione al risparmio di gas naturale

(disposizione di cui l'Autorità ha già tenuto conto nel documento di consultazione DCO 32/08 in materia di aggiornamento del contributo tariffario per i soggetti obbligati, si veda il Capitolo 1);

- l'attribuzione all'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica, da istituirsi in seno all'ENEA tramite apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del D.lgs, del compito di sviluppare procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi energetici senza fare ricorso a misurazioni dirette (cioè le cosiddette "schede tecniche standardizzate"); le modalità con cui l'Agenzia dovrà provvedere a tale compito saranno approvate nell'ambito del già menzionato decreto interministeriale;
- l'attribuzione all'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica del compito di provvedere alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate; la stessa Agenzia avrà compiti di supervisione e monitoraggio dell'attuazione dell'intero quadro di strumenti di incentivazione dell'efficienza energetica istituito ai sensi del D.lgs;
- la conferma delle responsabilità in capo all'Autorità in materia di definizione del contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi, regolamentazione delle transazioni di titoli nel mercato spot e attraverso scambi bilaterali, verifica del rispetto delle regole, verifica del conseguimento degli obiettivi da parte dei soggetti obbligati e applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della Legge 14 novembre 1995, n. 481 salvo che il fatto costituisca reato.

Nelle more del decreto interministeriale di attuazione di quanto sopra, il D.lgs prevede che continuino a trovare applicazione i provvedimenti normativi e di regolazione emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79/99 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 che hanno introdotto gli obblighi di risparmio energetico in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale.

Infine, nell'ambito delle disposizioni in materia di armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di efficienza energetica, il decreto legislativo prevede che gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato non siano cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi in una misura massima da individuarsi con successivi decreti ministeriali, tenuto conto del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti.

Facendo seguito al processo di consultazione svolto nell'autunno 2007 e dando corso a quanto stabilito dal DM 21 dicembre 2007 in merito ai criteri da adottare per la definizione del valore del contributo tariffario, il 29 ottobre 2008 l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito internet un nuovo documento di consultazione recante "Modalità di calcolo del contributo tariffario connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica".

Il documento, partendo dai criteri stabiliti nel DM 21 dicembre 2007, formula proposte relative agli indicatori e ai metodi di calcolo da utilizzare per determinare l'entità della variazione percentuale da applicare al valore del contributo tariffario di un anno per determinare quello valido per l'anno successivo.

In particolare, a fronte dei sei criteri indicati nel DM (obiettivi di risparmio energetico assegnati, prezzo medio delle transazioni dei titoli di efficienza energetica, evoluzione dei prezzi dell'energia, risultati conseguiti, conoscenze acquisite dall'Autorità sui costi per la realizzazione dei progetti, necessità di offrire condizioni omogenee per la realizzazione dei

progetti a tutti i soggetti ai quali è consentito ottenere TEE), il documento propone una formula di calcolo basata su una media opportunamente pesata della differenza percentuale tra il contributo riconosciuto in passato e il prezzo medio ponderato contestualmente registrato su tutti gli scambi, nonché delle variazioni intercorse nei seguenti parametri:

- prezzo medio ponderato di tutte le transazioni registrate in borsa e sui bilaterali,
- prezzo medio previsto in base agli accordi bilaterali registrati,
- prezzo medio dell'energia nel mercato italiano.

Le proposte avanzate sono state elaborate con l'intento di trovare un giusto equilibrio tra l'opportunità di utilizzare solo valori completamente noti al momento del calcolo del contributo, dando così priorità alla certezza degli operatori circa i dati di riferimento, e la necessità di una maggiore rispondenza dei valori utilizzati per l'aggiornamento a quanto avvenuto più recentemente sui mercati.

Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7 del D.Lgs. n.115/08, l'Autorità ha anche comunicato l'intenzione di procedere ad un adeguamento delle Linee guida e della delibera n. 219/04, al fine di estendere anche ai TEE di tipo III il riconoscimento del contributo tariffario, in caso di loro annullamento ai fini della verifica di adempimento agli obblighi per i distributori obbligati.

Istruttoria
avviata con
delibera n.173/07

Con le venti delibere del 30 luglio 2008 con codici da EEN 9/09 a EEN 28/08 sono stati chiusi i procedimenti avviati con la delibera n. 173/07, di cui si è già detto al precedente paragrafo 1.3. Questi, in estrema sintesi, gli esiti deliberati a conclusione delle istruttorie: su un totale di 30 procedimenti sono state deliberate 7 approvazioni piene (per un totale di 73.076 tep/anno), 3 approvazioni parziali (per un totale di 2.299 tep/anno) e 20 rigetti (per un totale di 227.334 tep/anno).

3.3 Prospettive

Rispetto alle valutazioni compiute nel *Secondo Rapporto Annuale*, è importante rilevare come negli ultimi 12 mesi siano andati definendosi molti degli elementi di incertezza allora evidenziati e questo andrà in prospettiva consolidando il quadro di riferimento nel quale si muovono gli operatori per investire in tecnologie efficienti e raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti introdotti dalla Commissione Europea.

L'attività di regolazione nel corso del terzo anno di attuazione del meccanismo si è focalizzata su alcune delle linee prioritarie individuate in precedenza:

- l'aggiornamento del contributo tariffario, al fine di garantire un corretto supporto economico delle iniziative e mantenere l'efficienza economica complessiva del meccanismo;
- l'aggiornamento delle schede tecniche in vigore, per tenere conto delle evoluzioni di mercato, tecnologiche e normative;
- l'ulteriore potenziamento dell'attività di monitoraggio sul funzionamento complessivo del meccanismo, con la raccolta di nuovi dati e l'adozione di nuovi strumenti di analisi;

- la prosecuzione e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ispezione e controllo sui progetti, in collaborazione con la Guardia di Finanza e con l'ENEA, al fine di verificarne l'effettiva realizzazione in conformità con il dettato dei decreti ministeriali e della regolazione attuativa;

Sono state inoltre condotte analisi ed approfondimenti finalizzati a consentire nel prossimo anno:

- lo sviluppo di nuove schede tecniche, finalizzate alla semplificazione delle procedure amministrative connesse con il riconoscimento di certificati bianchi e alla conseguente riduzione degli oneri a carico degli operatori e del sistema nel suo complesso;
- l'aggiornamento della regolazione tecnica ed economica attuativa dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, per capitalizzare l'esperienza fino ad oggi maturata nella gestione del meccanismo, nonché per dare attuazione alle innovazioni introdotte dal DM 21 dicembre 2007.

Sono stati infine effettuati approfondimenti tecnici preliminari in merito all'impatto sul sistema delle numerose innovazioni previste dal D.lgs n. 115/08. Per completare tali approfondimenti sarà naturalmente importante l'emanazione dei previsti decreti che definiranno le esatte modalità attuative di quanto disposto dal provvedimento. Tali decreti attuativi saranno determinanti anche per consolidare la struttura del meccanismo e, con essa, la fiducia degli investitori in progetti di risparmi energetico e, dunque, l'efficacia del sistema nel conseguire gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza negli usi finali che consentiranno al Paese il rispetto degli impegni di politica energetica e ambientale assunti in ambito comunitario.

Dal punto di vista tecnico sarà importante definire nel dettaglio e con tempi coerenti con l'orizzonte temporale di riferimento degli investitori, i cambiamenti previsti dal D.lgs in materia di tipologie di misure ed interventi ammissibili ai fini del rilascio dei certificati bianchi, di requisiti dei soggetti che hanno accesso al rilascio dei certificati e di allargamento degli obblighi di risparmio energetico a nuovi operatori. In particolare, sarà essenziale continuare a garantire l'affidabilità del sistema nel conseguire risparmi energetici reali e addizionali, attraverso la scelta di operatori obbligati stabili e, dunque, 'affidabili', e l'ammissibilità di tipologie di interventi i cui risultati in termini di risparmi energetici effettivamente conseguiti siano misurabili con costi e margini di approssimazione contenuti, in coerenza con un sistema di incentivazione che utilizza risorse pubbliche e con quanto previsto dalla stessa Direttiva 2006/32/CE.

Dal punto di vista del modello di gestione del meccanismo, il D.lgs riconosce la rilevanza dello sforzo compiuto dall'Autorità per semplificare l'attuazione del meccanismo mediante, tra l'altro, l'introduzione con le Linee guida (deliberazione n. 103/03) della possibilità di utilizzare procedure semplificate per la quantificazione dei risparmi energetici. Come si è già avuto modo di sottolineare, circa il 90% dei risparmi energetici ad oggi certificati sono stati conseguiti attraverso interventi per i quali l'Autorità ha sviluppato tali procedure semplificate, nel quadro tecnico di riferimento introdotto con le Linee guida.

L'attribuzione dell'attività di verifica e certificazione dei progetti di risparmio energetico ad un'Agenzia tecnica – in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, nel cui ambito è stata attivata dal 2006 la Convenzione di avvalimento tra l'Autorità e l'Enea per il supporto tecnico nello svolgimento di tale attività - consentirà di poter contare in modo stabile su una struttura dedicata in seno al soggetto prescelto, con una dotazione di personale coerente con l'estensione e la dimensione crescente del meccanismo.

L'attribuzione alla stessa Agenzia tecnica anche del compito di sviluppare schede tecniche semplificate per la quantificazione dei risparmi energetici conseguiti, secondo il modello introdotto e sviluppato dall'Autorità, creerà, inoltre, evidenti sinergie nella misura consentirà di raccogliere ed elaborare informazioni di dettaglio sul mercato dei prodotti energetici che sono essenziali, come si è già avuto modo di osservare, per valutare l'opportunità di sviluppare nuove procedure semplificate o di aggiornare quelle in vigore.

L'attribuzione dell'attività di attuazione del meccanismo ad una struttura tecnica dedicata, con dimensione e competenze tecniche congruenti con l'estensione del meccanismo, avrà inoltre indubbi vantaggi anche dal punto di vista dell'aggiornamento e dell'integrazione della regolazione tecnica ed economica generale del sistema, in capo all'Autorità.

Il quadro di
riferimento
Europeo

Sul fronte europeo, rimane elevato l'interesse per il meccanismo, introdotto come prima esperienza internazionale dal nostro Paese. Dopo la Francia, anche la Polonia ha approvato l'introduzione dello strumento dei certificati bianchi per conseguire obiettivi di miglioramento nell'efficienza d'uso dell'energia, mentre in altri paesi europei sono attive varie forme di obblighi di risparmio energetico su operatori del mercato elettrico e del gas naturale (es.: Danimarca, Irlanda, Regno Unito, la regione delle Fiandre in Belgio)

Come già segnalato nel precedente *Rapporto Annuale*, la Direttiva 2006/32/CE menziona esplicitamente i certificati bianchi tra gli strumenti che gli Stati Membri possono utilizzare per conseguire gli obiettivi indicativi di risparmio energetico introdotti dalla Direttiva stessa e prevede che, sulla base dei risultati conseguiti nei primi tre anni di attuazione, la Commissione valuterà l'opportunità di introdurre nella Comunità Europea un approccio di mercato basato sul commercio di certificati bianchi.

Indipendentemente da quale sarà l'evoluzione a tal riguardo, l'esperienza del nostro Paese nello sviluppo di metodologie di quantificazione dei risparmi energetici nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi continua ad essere oggetto di approfondimento nell'ambito dei lavori dei comitati tecnici istituiti per l'attuazione della Direttiva e, in particolare, per lo sviluppo dei metodi di valutazione "*bottom-up*" all'interno del cosiddetto "modello armonizzato di calcolo" che dovrà essere adottato dagli Stati Membri per dimostrare il conseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico pari al 9% entro il nono anno di applicazione previsto dalla Direttiva stessa.

L'attuale sistema dei titoli di efficienza energetica costituisce, dunque, uno strumento operativo quanto mai importante anche nell'ottica del rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria.